REGOLAMENTO (CEE) N. 297/69 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 750/68 al fine di permettere l'inclusione di taluni sciroppi nel sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2100/68 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2100/68 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che modifica il regolamento n. 1009/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ha allargato il campo d'applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE con l'inclusione di taluni sciroppi, attenuti prima dello zucchero allo stato solido nel sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio ; che è quindi necessario adattare il regolamento (CEE) n. 750/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le disposizioni generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero [3] ; che è opportuno prevedere la possibilità di escludere il rimborso per gli sciroppi, per un determinato periodo, onde tener conto del periodo di magazzinaggio delle barbabietole ; che il magazzinaggio di queste ultime non entra nel sistema della compensazione delle spese di magazzinaggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 750/68 è sostituito dal seguente testo :

« Il rimborso è effettuato entro un termine massimo dallo Stato membro nel cui territorio si trovano immagazzinati gli zuccheri o gli sciroppi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE »

2. All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 750/68 le parole « dello zucchero oggetto del magazzinaggio » sono sostituite dalle parole « degli zuccheri o, se del caso, degli sciroppi oggetto del magazzinaggio ».

3. All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 750/68, alle parole «quantitativi di zucchero bianco e greggio, non denaturati » sono aggiunte le parole « e di sciroppi ».

4. All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 750/68 le parole « di zucchero » sono soppresse.

Articolo 2

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 750/68 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. Ai fini del pagamento del rimborso, lo zucchero greggio e gli sciroppi sono convertiti in zucchero bianco sulla base del rendimento o del tenore in zucchero. Il rimborso delle spese di magazzinaggio per gli sciroppi può essere limitato ad un determinato periodo ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 18 febbraio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

---

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 4.
(3) GU n. L 137 del 21. 6. 1968, pag. 4.